

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 94-45924/2014

Oggetto: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Impresa: **SOCIETA' AGRICOLA BORRA s.s.**
Sede legale: Via Bussolata, Cascina Vittoria, 3 10035 Mazzè (TO)
Sede operativa: Via Bussolata, Cascina Vittoria, 3 10035 Mazzè (TO)
P.IVA: 09958820012
Attività: Categoria 6.6 (b) - *Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*

Codice Azienda: 002562

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 92-42876/2009 del 5/11/2009 lo stabilimento in oggetto è stato autorizzato ai sensi del D.lgs. 59/2005 all'esercizio della seguente attività IPPC:
Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- in data 5 maggio 2014 (prot. n. 74998) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione medesima sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte

- dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.lgs. 46, che, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;
 - con D.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
 - il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
 - ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 74998 del 05/05/2014;
 - in data 11/06/2014 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione, con il Gestore dell'installazione stessa ed i referenti della Provincia di Torino-Ufficio IPPC e Servizio Agricoltura;
 - ai sensi dell'art. 29-quarter, comma 5, del D.lgs. 152/06 è stata convocata la Conferenza dei Servizi con lettera del 11/08/2014 (prot. 131713), alla quale sono stati invitati:
 - o il Sindaco del Comune di Mazzè;
 - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO4;
 - o il Gestore dell'installazione;
 - la Conferenza dei Servizi si è riunita in un'unica seduta in data 24/09/2014, alla quale hanno partecipato gli Enti convocati, ad esclusione dell'ASL TO4;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dal Gestore in allegato all'istanza di rinnovo e le successive integrazioni trasmesse con nota prot. n. 119621 del 18/07/2014 e con nota prot. n. 164144 del 17/10/2014;
- i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;

ACQUISITI:

- la comunicazione annuale relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata dall'impresa in data 18/12/2013 (prot. n. 103.001.002.2013.1475) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 24/09/2014, dal quale è emersa la necessità di una verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, in particolare in relazione alle superfici libere a disposizione di ciascun suino;
- la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – S.C. area C dell'ASLTO4 - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (prot. n. 165970 del 24 ottobre 2014), inoltrata a seguito di specifica richiesta, dalla quale si evince la capacità delle strutture d'allevamento;

RILEVATO CHE:

- nell'installazione in oggetto è svolta l'attività di allevamento in soccida del suino grasso da salumificio: i suinetti vengono accasati a 30 kg e raggiungono 160 kg in 6-7 mesi. La capacità massima di stalla risulta essere 9.132 suini con un peso vivo fino a 30 kg e 2.692 suini con un peso vivo superiore a 110 kg. Si sottolinea che il numero di animali allevabili risulta essere inferiore a quanto indicato nel precedente titolo autorizzativo, sulla base delle verifiche svolte in istruttoria in relazione al rispetto delle norme sul benessere animale;
- presso il medesimo sito è svolto, parallelamente all'attività IPPC, l'allevamento di bovini da carne (linea vacca-vitello), i cui dati relativi alla gestione degli effluenti zootecnici, sono annualmente aggiornati nella Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10R.;
- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- non ci sono state modifiche della situazione impiantistica precedentemente autorizzata;
- per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
 - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);
- sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;
- il piazzale aziendale e le zone prospicienti alle strutture di stoccaggio degli effluenti sono in terra battuta, è stato evidenziato, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la necessità di prevenire o comunque ridurre le emissioni sul suolo nel caso di possibili spargimenti o percolazioni accidentali dei reflui zootecnici presso il sito aziendale; si è, pertanto, concordato con il Gestore la proposta di miglioramento delle aree di transito dei mezzi agricoli mediante un'adeguata sistemazione delle pendenze per il deflusso delle acque meteoriche e l'inerbimento con *Lolium perenne* delle aree più critiche per gli aspetti sopra richiamati;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- il D.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'AIA;
- per la gestione degli effluenti di allevamento, il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10R del 2007, con le tempistiche e le modalità previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, avvalendosi

a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

VALUTATO CHE

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano adeguate alle migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i risultati del piano di monitoraggio effettuati dal Gestore sono coerenti con le informazioni riportate nei documenti di riferimento: si evidenzia unicamente un consumo anomalo di acqua dovuto alla rottura del contatore asservito al pozzo avvenuta nel 2013 tra il mese di agosto e settembre ;
- nell'istruttoria svolta non sono emerse modifiche significative dell'installazione ed i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere positivo in riferimento al riesame dell'AIA;

RITENUTO CHE:

- i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debbano essere aggiornati in relazione alle valutazioni prima richiamate procedendo al riesame con valenza di rinnovo della stessa al fine di aggiornarne le condizioni ed adeguarne la durata ai sensi della normativa vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del Gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società Agricola Borra s.s., ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni sulla base delle della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122: "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il D.M. n. 272 13 novembre 2014: "Decreto recante le modalità per la relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera V-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.lgs. n. 112/98;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002: “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 59/05;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/2006, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impresa SOCIETÀ AGRICOLA BORRA per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Mazzè, in cui è svolta l’attività rientrante nella seguente categoria dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - **6.6 (b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)**
2. che ai sensi dell’art. 29-quarter, comma 11, del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all’installazione in oggetto, comprese quelle relative alle attività connesse descritte nel quadro tecnico allegato:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell’attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V, del D.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n. 1/R;
3. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
4. che l’Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 92-42876/2009 del 5/11/2009;

5. che ai sensi dell'art. 29-octies, commi 5 e 9 del D.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il Gestore non presenta domanda di riesame entro il termine di **dieci anni** a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
6. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- **EVIDENZA** -

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Mazzè, all'A.R.P.A. Piemonte, ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 novembre 2014

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA-QUADRO PROGETTUALE	8
2. CONDIZIONI GENERALI	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE	10
4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	11
5. IL REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO	11
6. GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI	12
7. EMISSIONI IN ATMOSFERA	13
8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	15
9. EMISSIONI SONORE	16
10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	16

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA-QUADRO PROGETTUALE

Tabella 1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE</i>
Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	2.692 capi

Presso l'impianto Società Agricola Borra s.s. di Mazzè è svolto l'allevamento di suini all'ingrasso dal peso di circa 25-30 kg (suinetti) fino al peso di circa 160 kg (suino grasso da salumificio) in tre capannoni denominati *Capannone 1*, *Capannone 3* e *Capannone 2*.

Il ciclo di allevamento ha una durata complessiva di circa 7 mesi con un periodo di vuoto sanitario di circa 20 giorni tra un ciclo e il successivo.

L'azienda effettua un tutto pieno-tutto vuoto per singolo settore.

Tabella 1- Dati tecnici dell'impianto

Strutture d'allevamento	n. 3 stalle per il ciclo di ingrasso denominate <i>Capannone 1</i> , <i>Capannone 2</i> e <i>Capannone 3</i>
Superficie Utile d'Allevamento (SUA)	<i>Capannone 1</i> : 14,52 mq=868 capi <i>Capannone 2</i> : 16,42 mq n.40 box=640 capi <i>Capannone 3</i> : 16,42 mq-n.74 box =1.184 capi
Locale infermeria	Struttura dedicata adiacente ai capannoni
Sistema di stabulazione	<i>Capannone 1</i> : Box multipli, con pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante. <i>Capannone 2</i> e <i>Capannone 3</i> : Box multipli, con pavimento totalmente fessurato e vacuum system.
Sistema di climatizzazione	Raffrescamento con sistema di ventilazione naturale regolato da centralina computerizzata. Riscaldamento con soffioni a gasolio solo in caso di necessità.
Strutture esterne di stoccaggio liquami	n. 2 vasche a pareti verticali dotate di copertura di tipo galleggiante
Quantità di effluente zootecnico (mc) *	9.650
Volume di stoccaggio dei liquami	4.630, 7 mc
Tecnica di spandimento	a bande rasoterra
Emissioni in atmosfera (t/a) *	12,1 di NH ₃ , 54,5 di CH ₄

*in relazione alla capacità massima dell'installazione

Numero di suinetti accasati

Il numero di animali (circa 30 kg) accasati ad inizio ciclo, al fine di compensare la mortalità, è pari a **2.800 suinetti** pertanto la soglia dei 2.692 animali è valida dal raggiungimento dei 110 kg sino a fine ciclo, fermo restando il rispetto delle norme sul benessere animale.

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto per l'abbeveraggio degli animali (mediante succhiotto antispreco) e da pozzo per la preparazione della razione.

L'acqua è utilizzata altresì per la pulizia delle strutture di stabulazione, mediante utilizzo idropulitrice (acqua in pressione).

Consumi per l'alimentazione animale

Il mangime viene stoccato in silos. Nel locale cucina un sistema di distribuzione automatico computerizzato miscela le quantità di acqua e mangime necessarie a costituire la formula alimentare per i suini.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica ed il gasolio.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione, la distribuzione della razione alimentare, per l'illuminazione e per il sistema di raffrescamento.

Il gasolio è impiegato per riscaldare i capannoni destinati all'accrescimento dei suinetti (da 30 a 50 kg circa) e per i mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione dei campi aziendali.

Gestione degli effluenti zootecnici

Dall'allevamento sono prodotti effluenti zootecnici non palabili costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei ricoveri, che sono utilizzati nell'ambito del piano di utilizzo agronomico predisposto dal Gestore.

Rifiuti e carcasse

I rifiuti che derivano dall'attività dell'azienda agricola sono gli oli di motore esausti, accumulatori al piombo, filtri di olio e gasolio, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, stoccati in apposite aeree deputate.

Le carcasse degli animali morti sono gestite ai sensi del Regolamento CE 1069/2010 mediante conferimento a smaltitori autorizzati, previo stoccaggio in cella frigorifera.

Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

2. CONDIZIONI GENERALI

- 1 Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
- 2 La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
- 3 Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
- 4 Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
 - 5 Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
 - 6 Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.
 - 7 Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
 - 8 Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .

3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. Il Gestore deve prevenire o comunque ridurre le emissioni sul suolo nel caso di possibili spargimenti o percolazioni degli effluenti zootecnici; a tale scopo entro il **31/12/2015** deve provvedere ad inerbire con *Lolium perenne* le aree di movimentazione e transito dei mezzi agricoli; inoltre, entro la stessa data, l'azienda deve sistemare le pendenze delle aree succitate, per permettere un buon deflusso delle acque meteoriche.

5. IL REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. I dati di produzione e consumo, il cosiddetto "*Report Ambientale*", elencati nella tabella seguente, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili e costituiscono
2. Il report deve essere trasmesso entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Mazzè.
3. Una copia del Report deve essere conservata presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale

Descrizione	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla	Ciclo d'allevamento
Decessi animali	Ciclo d'allevamento
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d'allevamento	Anno solare
Consumi : - Consumo annuo di gasolio per riscaldamento - Consumo termico - Consumo elettrico - Consumi di mangimi	Anno solare

4. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007.
5. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
6. Il registro deve essere compilato al termine del periodo di riferimento.
7. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.

6. GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

6.1 Registro delle cessioni/acquisizioni

Le cessioni e acquisizioni degli effluenti zootecnici devono essere registrate con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:			SEDE OPERATIVA:		
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'Azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire **contestualmente** alla cessione/acquisizione degli effluenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

7.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto	323 m s.l.m.
Terreni in ZVN	85 %
Tipo di allevamento	Suino pesante/Grasso da salumificio (25-160 kg)
Numero di capi	2.692 (30-160 kg)
Tecnica di stabulazione-	Capannone 1: Pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante n.868 capi Capannoni 2 e 3: Pavimento totalmente fessurato e vacuum system: n. 1.184 + 640 capi
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio degli effluenti	Vasche a pareti verticali-4.073 mc
Spandimento degli effluenti	100% distribuzione superficiale a bande rasoterra
Note	/

Tabella 7.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento

	ricoveri	stoccaggio	distribuzione	totale
Ammoniaca (t/anno)	5,6	1,2	5,3	12,1
Metano (t/anno)	33,4	21,1	/	54,5

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche pratiche di allevamento descritte dal Gestore e delle seguenti condizioni.

7.1.1 Emissioni dalla stabulazione

La rimozione dei liquami dalle fosse sottofessurate deve avvenire con la seguente periodicità:

- almeno una volta a settimana nel caso dei ricoveri con vasche dotate di sistema di svuotamento vacuum;
- alla fine di ciascun ciclo nel caso del Capannone 1 con fossa profonda.

7.1.2 Emissioni dallo stoccaggio dell'effluente zootecnico

1. Al fine del contenimento delle emissioni, le vasche esterne a pareti verticali di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili in uso in azienda, devono essere dotate di copertura entro il **30/06/2015**.
2. La copertura della vasca può essere effettuata favorendo la formazione della crosta naturale; qualora questa tecnica non dia garanzie di permanenza ed uniformità su tutta la superficie, si dovrà usare un'altra copertura fra quelle rigide o galleggianti indicate nelle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 29/01/07.
3. Nel caso in cui venga utilizzata una copertura galleggiante, compresa la crosta naturale, dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere caricati al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura, evitando altresì la formazione e la dispersione di aerosol.
4. La tubazione di mandata del refluo nella vasca esterna, pertanto, deve garantire l'immissione del liquame in vasca al disotto del pelo libero del liquame **entro il 30/06/2015**.

7.1.3 Emissioni dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

1. La distribuzione in campo deve avvenire mediante le tecniche indicate ossia mediante distribuzione superficiale a bande rasoterra su tutti i terreni sia in conduzione che in asservimento; è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.
2. La modalità di interrimento degli effluenti deve essere annotata nell'apposita colonna del registro delle fertilizzazioni previsto dal Regolamento 10/R.

7.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.

2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o appropriate coperture.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente, **entro il primo aggiornamento** della presente autorizzazione e comunque **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la *Relazione di riferimento*, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro il primo aggiornamento** della presente autorizzazione.
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare *adeguate garanzie finanziarie*, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

9. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Mazzè ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 5 del 30/01/2006 (BUR n. 4 del 25/01/2007). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 10.1, 10.2 e 10.3.

Tabella 10.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Copertura vasca di stoccaggio effluente zootecnico (prescrizione capitolo 7.2.2)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Mazzè	30 giugno 2015
Immissione del liquame in vasca al disotto del pelo libero del liquame (prescrizione capitolo 7.2.2)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Mazzè	30 giugno 2015
Inerbimento con <i>Lolium perenne</i> le aree di movimentazione e transito dei mezzi e sistemazione delle pendenze delle aree succitate per permettere un buon deflusso delle acque meteoriche.	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Mazzè	30 dicembre 2015
Procedura Allegato I DM 272 del 13/11/2014	Provincia di Torino	Entro il primo aggiornamento dell'AIA e comunque, entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto
Relazione di riferimento	Provincia di Torino	Se dovuta, entro il primo aggiornamento dell'AIA

Tabella 10.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione capitolo 5)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Mazzè	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 10.3 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione capitolo 3 punto 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione capitolo 8 punto 3)	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione capitolo 4 punto 1)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione capitolo 4 punto 2)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione capitolo 3.2)	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione capitolo 2.7)	-Provincia di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione